

LEGGE REGIONALE

28 Aprile 2006, n. 4

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 aprile 2006, n. 12, suppl. ord. n. 5.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

Art. 113

Interventi regionali per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali.

1. Al fine di qualificare il territorio ed adeguare l'offerta del commercio diffuso alla competizione attuale, la Regione finanzia programmi per la valorizzazione ed il potenziamento di centri commerciali naturali, presentati, previa concertazione con le parti sociali interessate, dai comuni con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 4.
2. Sono definiti centri commerciali naturali i luoghi complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.
3. I comuni, nell'adottare i programmi di cui al comma 1, tengono conto dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive ed alle esigenze dei consumatori, considerando l'impatto ed il ruolo delle attività commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato;
 - b) integrazione dell'attività commerciale, anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
 - c) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
 - d) crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.
4. Per l'attuazione del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta un regolamento ⁽⁴²⁾, che in particolare prevede:

- a) le modalità per la presentazione dei programmi di cui al comma 1;
- b) i criteri e le modalità per la selezione dei programmi di cui al comma 1 e per la formazione della relativa graduatoria;
- c) l'individuazione delle spese ammissibili, l'indicazione dei criteri di determinazione dei finanziamenti nonché le modalità per la loro concessione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Investimenti a sostegno della valorizzazione e del potenziamento dei centri commerciali naturali" nell'ambito della UPB B32, con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008.

(42) Vedi, al riguardo, dapprima il Reg. 23 ottobre 2006, n. 6 e poi il Reg. 11 agosto 2008, n. 12 il cui art. 12 ha abrogato il precedente.

ale».